



CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE "REGIONALIZZATO" E DEL CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE.

CONTRIBUTO STATALE "REGIONALIZZATO"

1. SOGGETTI DESTINATARI

Gli Enti locali di seguito indicati sono i soggetti legittimati a presentare la domanda e a beneficiare del contributo in questione:

1.1 **le Unioni di Comuni** previste dall'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite entro la data del 31.12.2023 per un periodo non inferiore a 10 anni che, alla data di richiesta del contributo, esercitano effettivamente almeno 2 funzioni fondamentali conferite senza limiti temporali di durata per conto di tutti i comuni associati.

Non sono ammesse a contributo le Unioni di Comuni che, alla data di presentazione della domanda, si trovano nelle seguenti condizioni:

- sono costituite, ai sensi dell'art. 32 del TUEL, all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art. 3, c. 1, della L.R. n. 40/2012;
- hanno avviato le procedure di liquidazione e la revoca delle funzioni/servizi con decorrenza nel corrente anno, a seguito di delibera di scioglimento approvata dai Comuni associati;
- non hanno provveduto ad approvare i bilanci nei termini di legge.

1.2 **le Unioni montane** che siano state delegate dai Comuni ad esse appartenenti a svolgere per un periodo non inferiore a 5 anni nel rispetto del livello minimo demografico associativo di 5.000 abitanti o inferiore purché la funzione sia esercitata per conto di **almeno 3 comuni**, funzioni o servizi comunali attivati entro la data del 31/12/2023 e almeno **una funzione fondamentale** effettivamente ed integralmente esercitata alla data di presentazione della domanda di contributo.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Le Unioni di Comuni e le Unioni montane possono accedere al contributo statale "regionalizzato" se presentano i requisiti e le condizioni di seguito indicate:

2.1 rispettano il **limite demografico minimo associativo** dei 5.000 abitanti. Tale limite, ai sensi dell'art. 3, c. 1, L.R. n. 18/2012, è derogabile:

- fino a 4.500 abitanti, nel caso di Unioni di Comuni esistenti a causa di modificazioni territoriali o per recessi di uno o più Comuni dall'Unione.

La dimensione associativa minima dei 5.000 abitanti è prevista anche per le Unioni montane che siano state delegate a svolgere funzioni con la stipula di apposita convenzione da parte dei Comuni ad esse appartenenti, con riferimento alla popolazione dei Comuni che hanno conferito l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali all'Unione montana. La dimensione minima associativa può essere derogata nel caso in cui le funzioni siano conferite all'Unione montana da almeno **tre** Comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana.

2.2 **l'esercizio effettivo e integrale**, per le Unioni di Comuni art. 32 del TUEL, di **almeno due** funzioni fondamentali, come specificato al precedente punto 1.

L'esercizio effettivo ed integrale delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 19, c. 1, della L. n. 135/2012 esclude quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) e precisamente:

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;



adc44c44



- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (funzione esclusa dall'obbligo di gestione associata);
- l bis) servizi in materia statistica.

2.3 **l'esercizio effettivo e integrale**, per le Unioni montane di cui alla L.R. n. 40/2012, di **almeno una** funzione fondamentale tra quelle indicate all'art. 19, c. 1, della L. n. 135/2012 con esclusione delle funzioni indicate alle lettere c), f), l), l bis) e precisamente:

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (funzione esclusa dall'obbligo di gestione associata);
- l bis) servizi in materia statistica.

2.3.1 **la durata** della gestione associata, da parte dell'Unione montana, non potrà essere inferiore ai **cinque anni**, anche in caso di rinnovo della delega.

2.4 **la spesa**: ai fini dell'accesso, ad esclusione delle funzioni/servizi di nuovo conferimento, l'esercizio effettivo delle funzioni fondamentali e dei servizi comunali da parte dell'Unione di Comuni/montana, è comprovato dagli impegni di spesa corrente risultanti dal conto consuntivo 2023 dell'Ente medesimo.

3. DETERMINAZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse finanziarie statali destinate al sostegno dell'associazionismo intercomunale sono ripartite nella misura dell'**80%** a favore delle Unioni di Comuni e del **20%** alle Unioni montane.

I criteri per l'assegnazione del contributo statale "regionalizzato", destinato a sostenere le Unioni di Comuni e le Unioni montane nelle spese di funzionamento per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni, sono così determinati:

3.1 Per le Unioni di comuni:

3.1.1 una quota, pari al **20%** dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle **spese** riferite alle funzioni/servizi effettivamente gestiti in forma associata alla data di scadenza del bando, impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2023 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Ai fini del contributo si computano le spese sostenute per l'esercizio di funzioni/servizi trasferiti all'Unione da parte di **tutti i Comuni aderenti alla forma associativa** ed effettivamente gestiti con carattere di continuità, alla data di scadenza del bando, e con **impegni di spesa a carico del solo bilancio della forma associativa**, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione.

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

- organi istituzionali della forma associativa;
- strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (artt. 142 e 208 del D.Lgs n. 285/92) trasferite ai Comuni, i cui proventi risultano dalla rendicontazione inviata alla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno e di cui si chiede copia;
- funzioni di cui alla lett.c), f), l), l bis) del c. 1 art. 19 D.L. n. 95/2012;
- servizi/funzioni affidati all'Unione mediante convenzione, sebbene richiamati dallo statuto;
- servizi/funzioni esercitati in convenzione con altri Comuni non associati, nel caso in cui l'Unione non risulti ente capofila responsabile dell'esercizio associato.

Il trasferimento dell'esercizio delle funzioni fondamentali non dovrà avere limiti temporali di durata.



adc44c44



Contestualmente alla richiesta di contributo, le Unioni di Comuni sono tenute a trasmettere una copia del prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati-Spese correnti-Impegni-Esercizio finanziario 2023 unitamente a quello relativo ai Comuni di appartenenza.

3.1.2 una quota, pari al **80%** del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori:

a) Entità demografica dell'Unione (popolazione dati Censimento 2011).

Il punteggio da attribuire a tale fattore, nel rispetto del limite demografico minimo di cui all'art. 3, c. 1, L.R. n. 18/2012 e delle dimensioni associative che consentono maggiore efficienza nell'esercizio delle funzioni, è così definito:

da 5.000 a 10.000 abitanti	2 punti
da 10.001 a 20.000 abitanti	3 punti
da 20.001 a 30.000 abitanti	2 punti
oltre 30.000 abitanti	1 punto

b) Numero di Comuni associati.

Il punteggio da attribuire a tale fattore è così definito: punti 0,5 per ogni Comune associato con un max. di 5 punti.

A cui si aggiunge:

Unioni costituite da almeno il 51% da Comuni obbligati	3 punti
--	---------

c) Numero delle funzioni fondamentali gestite per conto di tutti i Comuni associati, per le quali sia dimostrata l'effettività dell'esercizio con impegni di spesa a carico dei capitoli di bilancio dell'Unione.

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in **1 punto** per ciascuna funzione fondamentale ulteriore rispetto a due funzioni fondamentali, ad esclusione di quelle indicate all'art. 19, c.1, del D.L. n. 95/2012 lett. c), f), l), l bis), per le quali risultino impegni di spesa a carico del bilancio dell'Unione. La finalità dell'indicatore consiste nel premiare le Unioni che gestiscono il maggior numero di funzioni fondamentali che comportano spesa a carico del bilancio dell'Ente.

d) Autonomia finanziaria dell'Unione rispetto al contributo statale "regionalizzato".

L'autonomia finanziaria dell'Unione rispetto ai contributi assegnati nell'anno 2023 per le spese di funzionamento per l'esercizio associato delle funzioni comunali, è calcolata sull'importo del contributo statale regionalizzato concesso l'anno precedente diviso per il totale degli impegni per spese correnti ammesse a finanziamento e riferite al bilancio dell'anno precedente. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale. Sono escluse dal beneficio di tale variabile le Unioni di nuova istituzione o che non hanno beneficiato di tali contributi nell'esercizio 2023.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in **1 punto**.

3.2 Per le Unioni montane:

3.2.1 una quota, pari al **50%** dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti sostenute per l'esercizio associato di funzioni conferite dai Comuni all'Unione montana di appartenenza ed esercitate alla data di scadenza del bando, impegnate nel Bilancio dell'Unione nell'esercizio 2023 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. Il contributo sarà assegnato nel **limite massimo di € 20.000,00** per singola funzione/servizio.



adc44c44



Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

- strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- funzioni fondamentali di cui alla lett.c), f), l), l bis) c.1 art. 19 D.L.n. 95/2012;
- difesa del suolo e assetto del territorio;
- sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (artt. 142 e 208 del D.Lgs n. 285/92) trasferite ai Comuni, i cui proventi risultano dalla rendicontazione inviata alla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno e di cui si chiede copia;
- servizi che le U.M. sono tenute a gestire ai sensi della vigente normativa in materia di tutela e promozione della montagna (es: miglione pascolive, gestione dei beni silvo-pastorali, manutenzione strade silvo-pastorali, progettazione martellate...).

Le delibere di Consiglio comunale che conferiscono l'esercizio della funzione fondamentale all'Unione montana devono chiaramente individuare i servizi che compongono la macro funzione e tali contenuti verranno confermati nel provvedimento di accettazione della delega da parte dell'Unione montana. In mancanza di tali previsioni, ai fini del contributo, non saranno considerate ammissibili le spese riferite a deleghe indicate in modo generico.

Contestualmente alla richiesta di contributo, le Unioni montane sono tenute a trasmettere una copia del prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati-Spese correnti-Impegni-Esercizio finanziario 2023.

3.2.2 una quota, pari al **50%** dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione del seguente fattore di aggregazione:

- **numero di Comuni associati.**

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

	UM costituita fino a 7 Comuni	UM costituita da più di 7 Comuni
Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni inferiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana	1 punto	2 punti
Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni pari o superiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana	2 punti	3 punti
Conferimento della funzione/servizio da tutti i Comuni appartenenti all'Unione montana	3 punti	5 punti

Ai punteggi attribuiti a tale variabile si aggiunge:

Conferimento della funzione/servizio da almeno il 50% di Comuni obbligati rispetto al numero dei Comuni deleganti la funzione	1 punto
---	---------

Si specifica che saranno valorizzati i conferimenti di funzioni/servizi per i quali risulti impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione montana.



adc44c44



CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO

4. DETERMINAZIONE REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Il contributo ordinario è finalizzato a sostenere le Unioni di Comuni e le Unioni montane nelle spese necessarie all'erogazione di funzioni e servizi comunali, con l'obiettivo di valorizzare l'efficacia della gestione associata, in rapporto al grado di integrazione e alla prospettiva di consolidamento e sviluppo perseguiti nell'esercizio delle funzioni conferite dai Comuni appartenenti alle stesse.

Nell'ottica di perseguire semplificazione amministrativa e uniformità di criteri, si dispone che accedano al riparto del contributo ordinario le Unioni di Comuni e le Unioni montane individuate al punto 1. e in possesso dei requisiti di accesso previsti al punto 2.

L'ammontare delle risorse regionali destinato alle suindicate finalità, fissato nell'importo complessivo di € 1.500.000,00, viene attribuito nella misura del **60%** a favore delle Unioni di Comuni e per il **40%** alle Unioni montane.

4.1 Nel caso delle **Unioni di Comuni** il contributo ordinario è così determinato:

4.1.1 una quota, pari al **30%** dell'importo destinato alle Unioni di Comuni, è distribuito in ragione dei punteggi attribuiti in base all'entità demografica dell'Unione e al numero di Comuni associati con riferimento ai valori contenuti nelle tabelle di cui al punto 3.1.2.

4.1.2 la restante quota del **70%** è attribuita sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti fattori aggregativi e di consolidamento e sviluppo strategico dell'Unione:

a) **numero delle funzioni fondamentali, ulteriori a due, gestite per conto di tutti i Comuni associati da almeno 5 anni.**

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in **2 punti** per ciascuna funzione fondamentale ulteriore a due, gestite da almeno **5 anni** alla data di richiesta del contributo, ad esclusione di quelle indicate all'art. 19, c.1, del D.L. n. 95/2012 lett. c), f), l), l bis), e per le quali risultino impegni di spesa a carico del bilancio dell'Unione.

b) **numero di servizi strategici, gestiti per conto di tutti i Comuni associati.**

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in **0,5 punti** per ciascun servizio strategico (*personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*) e per i quali risultino impegni di spesa a carico del bilancio dell'Unione. Saranno valorizzati in termini di punteggio i servizi che non rientrano nelle funzioni fondamentali gestite dall'Unione di Comuni.

c) **Presenza di Comuni istituiti a seguito di fusione nell'Unione di Comuni.**

Il punteggio da attribuire a tale fattore è di **1 punto** per ciascun Comune istituito a seguito di fusione.

d) **Presenza di un Piano strategico** approvato che individui azioni e obiettivi di medio-lungo periodo che l'Ente intende perseguire per consolidare e rafforzare il grado di integrazione funzionale e organizzativa e che contenga precisi riferimenti alle risorse umane, finanziarie e organizzative che si intendono investire nella concreta realizzazione.

Il punteggio da attribuire a tale fattore è di **1 punto**.

e) **Individuazione formale di una figura di coordinamento** incaricata di organizzare e agevolare i processi di integrazione e sviluppo strategico dell'Unione.

Il punteggio da attribuire a tale fattore è di **1 punto**.



adc44c44



f) Previsione statutaria di una rotazione **almeno triennale** della carica di Presidente.
Il punteggio da attribuire a tale fattore è di **1 punto**.

4.2 Nel caso delle **Unioni montane** il contributo ordinario è determinato sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti fattori aggregativi:

a) **numero delle funzioni fondamentali, ulteriori alla prima di accesso, gestite per conto dei Comuni associati** (nel rispetto del livello demografico associativo minimo già esplicitato).
Il punteggio da attribuire per ciascuna funzione fondamentale tra quelle indicate all'art. 19, c. 1 della L. n. 135/2012, con esclusione delle funzioni indicate alle lettere c), f), l), l bis), ulteriore a quella di accesso è definito nella tabella sottostante. Le funzioni fondamentali devono essere delegate per un periodo non inferiore ai 5 anni e gestite al momento della richiesta del contributo per conto dei Comuni appartenenti all'Unione montana e per le stesse devono risultare impegni di spesa a carico del Bilancio dell'Ente.

	UM costituita fino a 7 Comuni	UM costituita da più di 7 Comuni
Conferimento della funzione fondamentale da un numero di Comuni inferiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana	1 punto	2 punti
Conferimento della funzione fondamentale da un numero di Comuni pari o superiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana	2 punti	3 punti
Conferimento della funzione fondamentale da tutti i Comuni appartenenti all'Unione montana	3 punti	5 punti

b) **numero dei servizi comunali gestiti per conto dei Comuni associati** (nel rispetto del livello demografico associativo minimo già esplicitato).

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in **1 punto** per ciascun servizio comunale per il quale risulti impegno di spesa a carico del bilancio dell'Ente. Nel caso in cui l'Unione montana sia costituita da più di 7 Comuni, è assegnato **1 punto aggiuntivo** per ogni servizio. In termini di punteggio non saranno valorizzati i servizi che rientrano nelle funzioni fondamentali delegate in gestione associata all'Unione montana e per quelli in materia di tutela e promozione della montagna.

c) Presenza di Comuni istituiti a seguito di **fusione** nell'Unione montana.
Il punteggio da attribuire a tale fattore è di **1 punto** per ciascun Comune istituito a seguito di fusione.

d) Previsione statutaria di una rotazione **almeno triennale** della carica di Presidente.
Il punteggio da attribuire a tale fattore è di **1 punto**.

5. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI

In applicazione ai parametri sopra indicati, si giungerà alla definizione dell'importo spettante a ciascuna Unione di Comuni e Unione montana a titolo di contributo statale "regionalizzato" e contributo regionale ordinario per il sostegno delle spese di funzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni nel modo seguente:

1) per la quota attribuita alle spese: proporzionalmente alle spese certificate e ammesse;



adc44c44



2) per la quota attribuita in base ai fattori, proporzionalmente al punteggio secondo il seguente calcolo: punteggio totale del singolo ente moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione dell'importo a disposizione e il totale dei punteggi degli enti beneficiari.

L'ammontare del contributo risultante per le Unioni di Comuni/montane non potrà comunque superare l'ammontare delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La richiesta del contributo statale "regionalizzato" e del contributo ordinario per l'anno 2024, a pena di esclusione, è compilata utilizzando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente bando e scaricabili dal sito istituzionale web della Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/provvedimenti-regionali-associazionismo1>.

La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente e dal responsabile del servizio finanziario, dovrà essere inviata, corredata della prevista documentazione, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it entro il termine perentorio del **30 agosto 2024**, a pena di inammissibilità, e dovrà riportare all'oggetto la seguente dicitura: "Contributo statale "regionalizzato" e ordinario, anno 2024".

Alla domanda redatta sulla modulistica, **Allegato B** (per le Unioni di Comuni), e **Allegato C** (per le Unioni montane) al provvedimento regionale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Per le Unioni di Comuni:

1. copia dello statuto dell'Unione di Comuni aggiornato con le modifiche intervenute alla data di presentazione della domanda, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui all'art. 19, c. 1, del D.L. n. 95/2012 e alle disposizioni contenute nella L. 56/2014. Lo statuto inoltre dovrà stabilire i criteri per l'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da parte dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni e la disciplina in caso di recesso di un Comune o di scioglimento dell'Unione (qualora lo statuto vigente sia già stato trasmesso alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non ha subito variazioni);
2. copia della delibera consiliare dei Comuni in caso di nuova adesione o di trasferimento della funzione o del servizio all'Unione e relativa delibera di accettazione da parte del competente organo dell'Unione di Comuni;
3. copia del prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati-Spese correnti-Impegni-Esercizio finanziario 2023 dell'Unione dei Comuni e dei Comuni ad essa associati;
4. per le nuove funzioni fondamentali oggetto di esercizio associato è richiesta un'attestazione dei Comuni comprovante lo svolgimento integrale della funzione da parte dell'Unione;

- cui si aggiungono, eventualmente:

5. copia della delibera del competente organo dell'Unione di Comuni di approvazione del **Piano strategico** e copia del Piano stesso;
6. copia del provvedimento di incarico del **coordinatore** dell'Unione.

Per le Unioni montane:

1. copia conforme degli atti di costituzione dell'Unione montana nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali (se non già trasmessi alla Direzione EE.LL.);
2. copia dello statuto dell'Unione montana aggiornato con le modifiche intervenute alla data di presentazione della domanda, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui all'art. 19, c. 1,



adc44c44



- del D.L. n. 95/2012 (qualora lo statuto vigente sia già stato trasmesso alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non ha subito variazioni);
3. copia delle delibere consiliari dei Comuni di conferimento all'Unione montana di nuove funzioni o servizi, o di rinnovo degli stessi, da gestire in forma associata per un periodo non inferiore a 5 anni e relative delibere di accettazione da parte del competente organo dell'Unione montana;
 4. convenzione di durata almeno quinquennale, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni e dell'Unione montana, in cui siano precisati la funzione o il servizio conferiti (o rinnovati) all'Unione montana, la **durata** del conferimento (non saranno accolte **nuove** convenzioni a tempo indeterminato stipulate dal 01.01.2024), i servizi comunali effettivamente svolti in forma associata e le modalità di svolgimento (sede degli uffici, personale impiegato, ecc.);
 5. copia del prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati-Spese correnti-Impegni-Esercizio finanziario 2023;
 6. attestazione da parte dei Sindaci dei Comuni di conferimento integrale della nuova funzione fondamentale dando indicazione precisa dei servizi che la compongono.

7. SCIoglimenti e RECESSI NELLE UNIONI DI COMUNI

Nel caso di scioglimento di un'Unione di Comuni o di recesso di un Comune dalla stessa, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall'assegnazione del contributo ordinario, dovrà essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all'intero periodo di cinque anni e, nel caso di recesso di un Comune, anche in proporzione al numero di abitanti (Censimento 2011), a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione del contributo.



adc44c44

